



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Milano)

***REGOLAMENTO DEL
GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE.***

Approvato con Delibera C.C. n. 66 del 22.12.2004

Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito presso il Comune di Busnago, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, cui possono aderire Cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
2. La sempre maggiore esigenza di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi calamitosi e o catastrofici, siano essi naturali che conseguenti all'attività dell'uomo, impongono l'istituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile, con finalità di previsione e di prevenzione, nel limite del possibile, di situazioni di rischio e di intervento nel caso di emergenza, con uomini e mezzi presenti sul territorio comunale di pronto impiego, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti agli enti superiori preposti.

Art. 2

Scopi e finalità

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell'ambito della Protezione Civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, emergenze, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Gruppo Comunale di Protezione Civile prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Volontari. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
3. Ai Volontari possono solo essere rimborsate dall'Amministrazione Comunale le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3

Risorse economiche

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, oltre che dai fondi ordinari di bilancio dell'Amministrazione Comunale, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi privati, che vengono introitati dal Comune di Busnago per poi essere destinati al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - b) contributi del Dipartimento della Protezione Civile, dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

Art. 4

Criteria di ammissione ed esclusione dei Volontari

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco, pro tempore del Comune di Busnago.
2. L'Amministrazione Comunale rilascia ai Volontari ammessi, un tesserino di riconoscimento, corredato da fotografia, che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile e l'eventuale specializzazione.
3. Il Sindaco, accerta, avvalendosi del Responsabile del servizio a ciò delegato, l'esistenza dei requisiti di moralità ovvero l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini del Gruppo Comunale di Protezione Civile, e ne dispone l'ammissione al Gruppo.
4. All'atto dell'ammissione il Volontario deve sottoscrivere l'accettazione del presente regolamento.
5. L'eventuale reiezione della domanda, deve essere sempre motivata e notificata al diretto interessato.
6. Entro 30 giorni dalla data di notifica della reiezione della domanda, l'interessato, ai fini dell'ammissione, può chiedere di essere sentito personalmente dal Sindaco, che entro i successivi 30 giorni, adotta provvedimento di ammissione al Gruppo, ovvero conferma il provvedimento di reiezione della domanda.
7. La qualità di Volontario si perde:
 - a) per richiesta espressa del Volontario;
 - b) per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - c) per persistenti violazioni al presente regolamento;
 - d) per comportamento scorretto nei confronti degli altri Volontari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il medesimo e il Gruppo Comunale di Protezione Civile;
8. La violazione o l'inosservanza del presente regolamento, può comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, dei Volontari e ad insindacabile giudizio del Sindaco l'esclusione del gruppo.
9. L'esclusione dei Volontari è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato.
10. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato e deve contenere gli addebiti che al medesimo vengono mossi.
11. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dal gruppo, l'interessato, può chiedere di essere sentito personalmente dal Sindaco, che entro i successivi 30 giorni, con proprio provvedimento, annulla o conferma l'esclusione del Volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.
12. Il comune ha l'obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 5

Doveri e diritti dei Volontari

1. I Volontari possono partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Nelle vesti di Volontari di Protezione Civile non possono:
 - a) svolgere attività contrastante con le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di emergenza;
 - c) svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. I Volontari sono obbligati:
 - a) a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità, e spirito di collaborazione;
 - b) ad osservare il presente regolamento;
 - c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - d) a prestare la loro opera a favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. I Volontari hanno diritto:
 - a) a partecipare alle attività promosse dal Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - b) a prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione del Gruppo Comunale di Protezione Civile; Copia degli atti può essere ottenuta dal Responsabile Operativo dei Volontari, di cui all'art. 10 del presente regolamento.
5. Ai Volontari può essere richiesto di effettuare interventi per i quali abbiano ricevuto idoneo addestramento.

Art. 6

Autorità Comunale di Protezione Civile

1. Il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Referente operativo comunale, con compiti di indirizzo e raccordo fra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile, ed un Responsabile Operativo, cui delegare le attività di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Il Sindaco è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 7

Organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

1. Sono organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile:
 - a) il Sindaco;
 - b) il Referente operativo comunale (ROC);
 - c) il Responsabile di servizio delegato dal Sindaco;
 - d) il Responsabile Operativo dei Volontari (ROV);
 - e) i Volontari;
 - f) i Volontari amministrativi di supporto;
 - g) il Segretario;
2. Le persone facenti parte del Gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso il Servizio delegato dal Sindaco.
3. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è costituito da un massimo di venticinque volontari (25). Il predetto limite numerico può essere derogato solo in caso di domande presentate da persone che abbiano maturato esperienze professionali significative per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. L'ammissione di volontari in deroga al predetto limite rientra nella competenza del Sindaco.

Art. 8

Il Referente operativo comunale (ROC)

1. Il Referente operativo comunale, nominato dal Sindaco, svolge compiti di indirizzo e raccordo fra il Sindaco e il gruppo stesso, nonché cura i rapporti con i mezzi di comunicazione.

Art. 9

Il Responsabile di servizio delegato dal Sindaco

1. Il Responsabile di servizio delegato dal Sindaco unico deve provvedere alla gestione amministrativa ed economica del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 10

Il Responsabile Operativo dei Volontari (ROV)

1. Al ROV è attribuita la rappresentanza tecnico-operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile di fronte a terzi, in particolare al Dipartimento della Protezione Civile e al C.O.M. n. 18.
2. Il ROV riferisce al Sindaco, ovvero al Referente operativo comunale, se nominato, dell'addestramento tecnico dei Volontari, e della gestione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi, nei modi e nei tempi stabiliti dal Sindaco.
3. Il ROV deve coordinare le attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in ragione delle direttive impartite dal Sindaco.
4. Il ROV deve coordinare le attività dei Volontari in occasione di calamità naturali, emergenze, catastrofi o altri eventi simili.
5. Il ROV deve comunicare al Responsabile di servizio delegato dal Sindaco, le necessità di spesa del Gruppo. A tale scopo deve redigere una dettagliata descrizione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività.
6. Entro la fine del mese di ottobre, il ROV, deve trasmettere al Responsabile delegato dal Sindaco, l'elenco dettagliato dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature, che devono essere acquistate e o noleggiate nel corso dell'anno successivo. L'elenco dei beni deve essere accompagnato dal rispettivo valore economico.

Art. 11

I Volontari amministrativi di supporto

1. I volontari amministrativi di supporto collaborano alla predisposizione di atti amministrativi, sotto la diretta responsabilità del ROV.
2. I volontari amministrativi di supporto possono contribuire al perseguimento delle finalità Gruppo Comunale di Protezione Civile, effettuando solo attività amministrativa.
3. Ai volontari amministrativi di supporto d'intervento nel corso di attività operative sul territorio.

Art. 12

Il Segretario

1. Cura la redazione dei verbali e degli atti amministrativi attinenti alle attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 13
Centro Operativo Comunale (COC)

1. Nell'ambito della Protezione Civile comunale deve essere istituito il COC, con funzioni di supporto finalizzate ad assicurare la vitalità del piano comunale e la gestione della singola funzione negli interventi di emergenza.
2. Il COC è il centro operativo dove opera la struttura comunale di gestione dell'emergenza e si raduna l'Unità di Crisi Locale (UCL).
3. Il COC è costituito da un gruppo di persone consapevoli dei propri compiti, degli ambiti in cui possono e devono intervenire e dei limiti della propria azione autonoma.
4. Il COC è costituito da:
 - a) Responsabile servizio Territorio;
 - b) Responsabile servizio Polizia Locale;
 - c) Responsabile servizi socio-sanitari;
 - d) Rappresentante A.S.L.;
 - e) ROV;
 - f) Rappresentanti altre istituzioni eventualmente coinvolti.

Art. 14
Unità di Crisi Locale (UCL)

1. L'UCL è il nucleo fondamentale e minimo su cui si fonda l'attività comunale di gestione dell'emergenza.
2. L'UCL è diretta dal Sindaco ed è composta da altri quattro membri:
 - a) Responsabile servizio Territorio;
 - b) Responsabile servizio Polizia Locale;
 - c) ROV;
 - d) ROC;

Art. 15
Addestramento

1. I Volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia, della Prefettura e della Provincia territorialmente competenti, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, del Corpo forestale dello Stato o tramite altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni od Enti che per i compiti istituzionali, cui attendono, siano ritenuti idonei.
2. All'interno del Gruppo Comunale di Protezione Civile possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 16
Attività in emergenza

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza, opera su chiamata delle Autorità preposte, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti ed in collaborazione con gli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi.

Art. 17
Dotazioni ed equipaggiamento

1. Per le attività di cui all'Art. 2 i Volontari usufruiscono:
 - a) della dotazione di equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento messi a disposizione dalla Prefettura e all'uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - b) della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune di Busnago.

2. I Volontari hanno l'obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante le attività, che dovranno essere riconsegnate al termine delle stesse.
3. L'abbigliamento costituisce dotazione individuale che dovrà essere restituita al Comune di Busnago in caso di perdita della qualifica di Volontario.

Art. 18
Garanzie di legge

1. Ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione dell'emergenza, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i benefici previsti dagli Artt. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613.
2. Al Volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro.
3. Al Volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.
4. Ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del Volontariato di Protezione Civile, presso il Dipartimento della Protezione Civile, spetta il rimborso delle spese sostenute durante le attività addestrative o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, previa documentazione delle stesse. Le spese devono essere documentate e preventivamente autorizzate dal Responsabile di Servizio delegato dal Sindaco.

Art. 19
Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.